



LAVORO

RC INQUINAMENTO COMMITTENZA TRASPORTO MERCI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Danni al Patrimonio derivanti da Responsabilità Civile Inquinamento

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

 Groupama
Assicurazioni

Prodotto: RC Inquinamento Committenza Trasporto Merci Pericolose

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni al patrimonio derivanti da responsabilità civile inquinamento.



Che cosa è assicurato?



Responsabilità civile inquinamento: tiene indenne l'Assicurato di quanto questi, in qualità di committente originario del trasporto, comprese le eventuali operazioni di carico e scarico effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle merci pericolose descritte in polizza consegnate a vettori stradali o ferroviari a ciò autorizzati, sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento da fatto accidentale per:

- morte o lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose fisicamente determinate, ivi comprese le spese per il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento nella situazione antecedente il verificarsi dell'evento dannoso;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ed in genere dall'impossibilità di utilizzare beni fisicamente individuati di proprietà di terzi, non in consegna o custodia all'Assicurato o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo, esistenti nell'area interessata dall'evento dannoso.

Garanzie facoltative

Responsabilità civile personale del vettore e di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico.

Le somme assicurate sono indicate in polizza.



Che cosa non è assicurato?

i danni:

- ✗ verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi di addetti preposti alle attività a cui si riferisce l'assicurazione, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, natanti, nonché dall'uso di altri mezzi di trasporto di proprietà del Contraente / Assicurato o comunque da questi posseduti;
- ✗ derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- ✗ cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- ✗ conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei legali rappresentanti dell'Assicurato;
- ✗ conseguenti al trasporto, ad operazioni di carico, scarico e consegna eseguiti non in conformità alle normative vigenti;
- ✗ conseguenti ad operazioni effettuate da persone non abilitate a norma di legge.
- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per sinistro, per anno assicurativo;
- ! la polizza può prevedere, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni ovunque verificatisi, purché conseguenti a sinistri avvenuti nel territorio dei Paesi Europei, esclusi quelli appartenenti all'ex URSS.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritieri, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Tale premio può, anche, essere soggetto a regolazione quando è calcolato sulla base di elementi di rischio variabili; in questo caso alla stipula viene determinato un premio provvisoria calcolato facendo riferimento all'ammontare degli elementi variabili rilevati nell'esercizio precedente, ed alla fine del periodo assicurativo annuo avverrà la regolazione posticipata sulla base dei dati rilevati nel periodo stesso. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali con la possibilità dell'applicazione di un aumento non superiore al 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni al patrimonio derivanti da Responsabilità Civile Inquinamento

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: RC Inquinamento Comittenza Trasporto Merci

Data: 01/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.
L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEL VETTORE E DI COLORO CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO (CONDIZIONI AGGIUNTIVE "A"):** l'assicurazione, nei modi, limiti e termini indicati in atti, è estesa anche alla responsabilità civile personale e diretta del vettore autorizzato dal contraente-assicurato per il trasporto su strada delle sostanze pericolose descritte in polizza nonché di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico.



Che cosa NON è assicurato?

| | |
|----------------|---|
| Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
|----------------|---|



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurate, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.
Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad aziende che affidano le proprie merci pericolose a terzi per il trasporto su strada o ferrovia.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 12,6 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|---|
| All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Arbitro Assicurativo | Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità. |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L'Arbitro può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante. |

REGIME FISCALE

| | |
|--|---|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante. |
|--|---|

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIEDERE MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

RC INQUINAMENTO COMMITTENZA TRASPORTO MERCI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

Premessa**Definizioni - Glossario****NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. | 4 |
| Art. 2 - Altre assicurazioni. | 4 |
| Art. 3 - Pagamento del premio. | 4 |
| Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione. | 4 |
| Art. 5 - Aggravamento del rischio. | 4 |
| Art. 6 - Diminuzione del rischio. | 4 |
| Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro. | 4 |
| Art. 8 - Proroga dell'assicurazione. | 4 |
| Art. 9 - Oneri fiscali. | 4 |
| Art. 10 - Foro competente. | 4 |
| Art. 11 - Rinvio alle norme di legge. | 4 |

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
INQUINAMENTO DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI
MERCI PERICOLOSE.**

| | |
|--|---|
| Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione. | 5 |
| Art. 13 - Limite di risarcimento. | 5 |
| Art. 14 - Scoperto o franchigia obbligatori. | 5 |
| Art. 15 - Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni. | 5 |
| Art. 16 - Estensione territoriale. | 6 |
| Art. 17 - Determinazione della prestazione - Collegio peritale. | 6 |
| Art. 18 - Regolazione del premio. | 6 |
| Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. | 7 |
| Art. 20 - Ispezioni tecniche. | 7 |

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE "A" - Responsabilità civile personale del vettore e
di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico.** 7

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione (mod. 220254CTMP_CGA) riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220254CTMP) stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 220254CTMP);

- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza (mod. 220254CTMP), fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza (mod. 220254CTMP) o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220254CTMP_CGA).

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220254CTMP_CGA) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza.

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220254CTMP_CGA).

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

Nel testo che segue, si intendono per:

- "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- "Inquinamento": la modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, originata da una o più merci pericolose trasportate;
- "Scoperto": la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;
- "Sinistro": il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno;
- "Società": l'impresa assicuratrice;
- "Merce pericolosa": elemento e/o prodotto che rientra nelle convenzioni ADR o RID.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

Art. 2 - Altre assicurazioni.

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuatori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.)

Art. 3 - Pagamento del premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio.

Il Contraente o l'Assicurato debbono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 8 - Proroga dell'assicurazione.

La presente polizza non verrà tacitamente rinnovata alla sua naturale scadenza.

Art. 9 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente.

Foro competente a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO DERIVANTE DALLA COMMITTENZA
DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE.**

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in qualità di committente originario del trasporto, comprese le eventuali operazioni di carico e scarico effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle merci pericolose descritte in polizza consegnate a vettori stradali o ferroviari a ciò autorizzati, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento da fatto accidentale per:

- morte o lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose fisicamente determinate, ivi comprese le spese per il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento nella situazione antecedente il verificarsi dell'evento dannoso dedotto in polizza;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ed in genere dall'impossibilità di utilizzare beni fisicamente individuati di proprietà di terzi, non in consegna o custodia all'Assicurato o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo, esistenti nell'area interessata dall'evento dannoso.

Art. 13 - Limite di risarcimento.

Il limite di risarcimento indicato in atti rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun sinistro e per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati.

Art. 14 - Scoperto o franchigia obbligatori.

Per ciascun danno, rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo e massimo o la franchigia indicati in Polizza (mod. 220254CTMP).

Art. 15 - Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni.

I - Delimitazioni.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., nonché gli amministratori delle medesime;
- e) il vettore, i conducenti dei veicoli, le persone trasportate e coloro che prendono parte alle operazioni di carico e/o scarico.

II - Esclusioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- f) verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi di addetti preposti alle attività a cui si riferisce l'assicurazione, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di:

- aeromobili,
 - natanti,
 - nonché dall'uso di altri mezzi di trasporto di proprietà del Contraente-Assicurato o comunque da questi posseduti;
- i) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
 - l) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
 - m) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei legali rappresentanti dell'Assicurato;
 - n) conseguenti al trasporto, ad operazioni di carico, scarico e consegna eseguiti non in conformità alle normative vigenti;
 - o) conseguenti ad operazioni effettuate da persone non abilitate a norma di legge.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

Art. 16 - Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per i danni ovunque verificatisi, purché conseguenti a sinistri avvenuti nel territorio dei Paesi Europei, esclusi quelli appartenenti all'ex URSS.

Art. 17 - Determinazione della prestazione - Collegio peritale.

In caso di disaccordo sull'opportunità od adeguatezza degli interventi - da chiunque disposti - di contenimento o ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento o sulla congruità e ragionevolezza delle spese a tali fini sostenute o da sostenersi in ragione del danno conseguente all'evento assistito dalla garanzia assicurativa, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunerà il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art. 18 - Regolazione del premio.

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio espresso in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, quale il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 20 - Ispezioni tecniche.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dei veicoli, dei dispositivi meccanici e delle eventuali attività accessorie esercitate, ispezioni per le quali l'Assicurato è tenuto a consentirne l'effettuazione ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE "A"

(applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)

A) Responsabilità civile personale del vettore e di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico.

L'Assicurazione, nei modi, limiti e termini indicati in atti, è estesa anche alla responsabilità civile personale e diretta del vettore autorizzato dal Contraente-Assicurato per il trasporto su strada delle sostanze pericolose descritte in polizza nonché di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico.

Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione.

Tale garanzia non opera per le ipotesi di responsabilità derivanti dalla circolazione di veicoli su strade aperte al pubblico o su aree a queste equiparate.

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla richiesta di risarcimento restano ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'art. 2, qualora esista a favore del vettore e/o di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico altra copertura assicurativa che comprenda il rischio oggetto della presente estensione, quest'ultima - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza a detta copertura.